

antropologia e teatro

ARTICOLO

Il concetto di molestia sessuale in Nord America ed Europa. Gli approcci teorici e il dibattito femminista. di Alice Farneti

Abstract – ITA

Il concetto di molestie sessuali nasce in Nord America negli anni Settanta grazie al movimento femminista, che desidera portare l'attenzione sugli abusi da parte degli uomini nei confronti delle donne nel mondo del lavoro. La nozione entra ben presto a far parte del linguaggio pubblico e legale nordamericano e si diffonde in Europa, dove viene interpretata in maniera differente a seconda del contesto nazionale. Questo articolo traccia l'evoluzione del concetto di molestie sessuali sul luogo di lavoro attraverso l'analisi delle interpretazioni teoriche e del dibattito femminista sul tema. La letteratura sull'argomento suggerisce che i diversi approcci alla molestia sessuale in Nord America ed Europa dipendono da fattori storici e politici, che influiscono sullo sviluppo delle legislazioni nazionali. Inoltre, il dibattito femminista mette in guardia rispetto agli approcci punitivi che ignorano la dimensione sistemica del fenomeno.

Abstract – ENG

The concept of sexual harassment originated in North America in the 1970s thanks to the feminist movement, which focused the attention on the abuses that women suffer from men in the workplace. The notion soon became part of the North American public and legal discourse and spread to Europe, where the interpretation of the phenomenon differs depending on the national context. This article traces the evolution of the concept of sexual harassment in the workplace through the analysis of the theoretical interpretations and the feminist debate on the subject. The literature suggests that the different approaches to sexual harassment in North America and Europe depend on historical and political factors that have influenced the national legislations' development. Moreover, the feminist debate criticises punitive approaches that ignore the systemic dimension of the phenomenon.

ANTROPOLOGIA E TEATRO – RIVISTA DI STUDI | N. 12 (2020)

ISSN: 2039-2281 | CC BY 3.0 | DOI 10.6092/issn.2039-2281/11351

Iscrizione al tribunale di Bologna n. 8185 del 1/10/2010

Direttore responsabile: Giuseppe Liotta

Direttore scientifico: Matteo Casari



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

ARTICOLO

Il concetto di molestia sessuale in Nord America ed Europa. Gli approcci teorici e il dibattito femminista.

di Alice Farneti

Intimate violation of women by men is sufficiently pervasive in American society as to be nearly invisible. Contained by internalized and structural forms of power, it has been nearly inaudible. Conjoined with men's control over women's material survival, as in the home or on the job, or over women learning and educational advancement at school, it has become institutionalized. Women employed in the paid labour force, typically hired "as women", dependent upon their income and lacking job alternatives, are particularly vulnerable to intimate violation in the form of sexual abuse at work. In addition to being victim of this practice, working women have been subject to the social failure to recognize sexual harassment as an abuse at all.

Katharine MacKinnon, *The Sexual Harassment of Working Women*

Nel 2018, il movimento MeToo ha portato il tema della molestia sessuale, in particolare nel mondo del lavoro, al centro dell'attenzione mediatica internazionale. Recentemente il produttore cinematografico Harvey Weinstein, accusato di abusi da parte di numerose attrici ed altri personaggi nel mondo dello spettacolo, è stato condannato per violenza sessuale e stupro, un evento che le femministe nordamericane hanno salutato come una vittoria. Il movimento MeToo ha suscitato un acceso dibattito fra i propri sostenitori, che celebrano la rottura del silenzio sulle molestie sessuali, e i detrattori, che temono il rischio di tribunali mediatici sommari e la repressione di qualsiasi tentativo di seduzione. Complessivamente, il movimento ha messo in luce i rapporti di potere nel contesto lavorativo e le difficoltà di accesso alla giustizia da parte delle vittime.

Fin dalla nascita del concetto di molestia sessuale, il fenomeno è un argomento controverso sia nel dibattito pubblico che in quello accademico. Se da un lato la lotta contro le molestie sessuali viene considerata un successo del movimento femminista nordamericano, dall'altro ancora si discute sull'esatta definizione del fenomeno, che include al suo interno comportamenti estremamente eterogenei, come i commenti sessisti, le

avances non desiderate, i ricatti sessuali e lo stupro. Nel linguaggio giuridico, il concetto ha assunto una connotazione differente a seconda del contesto nazionale: mentre in Nord America le molestie sessuali sono concepite come una forma di discriminazione, in Europa vengono considerate una violazione della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori. Inoltre, all'interno dell'Unione Europea la legislazione e l'implementazione di politiche varia a seconda delle decisioni degli stati membri.

Questo articolo analizza le differenze fra Nord America ed Europa nel dibattito pubblico e gli approcci legali alla molestia sessuale, nonché le controversie che hanno accompagnato l'evoluzione del concetto. La prima sezione descrive la nascita del movimento nordamericano contro le molestie sessuali, le prospettive sociologiche e antropologiche sul fenomeno e la critica femminista alla legislazione statunitense. La seconda sezione affronta la diffusione del concetto in Canada ed Europa, il suo adattamento nei sistemi legislativi nazionali – in particolare in Francia e in Germania –, il contesto italiano e il dibattito attorno al movimento MeToo. La letteratura suggerisce che le differenze nel discorso pubblico e legale sulla molestia sessuale dipendono da fattori storici e politici, che hanno influito sullo sviluppo delle legislazioni nazionali. Inoltre, il dibattito femminista e gli approcci teorici mettono in guardia rispetto alle strategie punitive contro le molestie sessuali e promuovono una visione sistemica del fenomeno, che tenga in considerazione l'influenza delle dinamiche di genere nel mondo del lavoro.

Il movimento statunitense contro le molestie sessuali: la nascita del concetto

La lotta contro le molestie sessuali è nata negli anni Settanta in Nord America, in particolare negli Stati Uniti, in risposta agli abusi che le donne subiscono da parte di colleghi, superiori e datori di lavoro. La femminista canadese Constance Backhouse (2012), pioniera della lotta alla molestia sessuale in Nord America, racconta che il movimento femminista ha preferito il termine molestia sessuale rispetto ad altri – come abuso, coercizione, intimidazione o sfruttamento sessuale –, perché ritenuto il più adatto ad indicare una molteplicità di comportamenti subdoli o espliciti che minano l'accesso delle donne al mondo del lavoro. La creazione del concetto da parte delle femministe è stato un momento fondamentale per la lotta alle molestie sessuali, perché ha attribuito un nome ad un fenomeno che precedentemente non aveva alcun riconoscimento nel dibattito pubblico e nel linguaggio del diritto. Grazie alla nascita del movimento contro le molestie sessuali, in Nord America il problema verrà invece riconosciuto come discriminazione di genere¹.

Nel 1979 Catharine MacKinnon ha scritto *The Sexual Harassment of Working Women*, un classico della letteratura sulla molestia sessuale che influenzerà profondamente la legislazione statunitense. Nel saggio,

¹ *Sex discrimination* in inglese.

MacKinnon sostiene che le molestie sessuali devono essere considerate in violazione del *Title VII* in quanto discriminazione di genere. Il *Title VII* è una sezione della legge sui diritti civili statunitensi del 1964, che vieta qualsiasi forma di discriminazione nel mondo del lavoro sulla base della razza², della religione, del sesso e dell'origine nazionale. MacKinnon definisce la molestia come "l'imposizione indesiderata di comportamenti sessuali nel contesto di una relazione di potere ineguale" (MacKinnon 1979: 1 – traduzione di chi scrive), e traccia l'origine del fenomeno nella subordinazione strutturale delle donne agli uomini, sia nel mondo del lavoro che nel contesto sociale più ampio. Per MacKinnon la molestia sessuale è una forma di violenza che nasce dalla volontà di escludere le donne dal contesto pubblico e marginalizzarle nella sfera domestica. L'autrice individua due forme di molestia: la molestia sessuale *quid pro quo*, che si riferisce alla richiesta di prestazioni sessuali in cambio di favori o su minaccia di licenziamento, e la molestia sessuale in ambiente ostile³, che si riferisce a comportamenti denigratori di natura persistente.

Negli anni Settanta e Ottanta, grazie ad una serie di azioni legali individuali e alle pressioni del movimento femminista a livello statale e federale, i giudici hanno iniziato a giudicare i casi di molestie sessuali in violazione del *Title VII* (Zippel 2006). Negli anni Ottanta, la Corte Suprema statunitense ha riconosciuto le molestie sessuali nel mondo del lavoro come una forma di discriminazione di genere e ha individuato le due forme proposte da MacKinnon, ovvero la molestia sessuale *quid pro quo* e in ambiente ostile. Anche se in origine la legislazione aveva come obiettivo principalmente la difesa delle donne, il *Title VII* protegge anche gli uomini: in sede giudiziaria, la vittima deve dimostrare di aver ricevuto un trattamento differente rispetto a una persona di sesso opposto nelle stesse condizioni e per questo di aver perso delle opportunità di lavoro (Williams et al. 1999). L'inclusione della molestia nel *Title VII* ha reso i datori di lavoro responsabili della prevenzione alle molestie sessuali per la protezione delle pari opportunità (Zippel 2006). Negli Stati Uniti, la presenza di organi come l'EEOC (*Equal Employment Opportunity Commission*), l'agenzia governativa per le pari opportunità, rende più facile alle vittime presentare reclami agli uffici interni o denunciare i datori di lavoro per non aver garantito un ambiente lavorativo privo di molestie: di conseguenza le organizzazioni statunitensi si sono dotate di politiche interne e programmi di sensibilizzazione.

Negli anni Novanta, le molestie sessuali sono entrate a far parte del dibattito statunitense e internazionale grazie ad alcuni scandali pubblici – come il processo a Bill Clinton e la testimonianza di Anita Hill contro il giudice

² A differenza dell'Europa, negli Stati Uniti il termine razza (*race*) viene utilizzato sia nel linguaggio legale che in quello comune.

³ *Hostile environment sexual harassment* nel testo originale.

Clarence Thomas⁴ – che hanno attirato l'attenzione dei media a livello globale (Zippel 2006). Analizzando la testimonianza di Anita Hill, Crenshaw (1992) afferma che, nonostante il coinvolgimento delle donne afroamericane nella lotta alle molestie sessuali, il movimento si è focalizzato esclusivamente sulla componente di genere del fenomeno, ignorando dinamiche legate all'appartenenza etnica della vittima. Crenshaw è nota per aver coniato il concetto di intersezionalità, un approccio teorico che analizza l'interazione fra diversi fattori come il genere, la sessualità, la classe e l'appartenenza etnica nel determinare forme specifiche di discriminazione⁵. Secondo l'autrice, il movimento femminista statunitense dovrebbe analizzare l'intersezione fra sessismo e razzismo, per comprendere l'esperienza specifica delle donne afroamericane con le molestie sessuali. Negli Stati Uniti, esse sono infatti la categoria maggiormente soggetta alla violenza sessuale e agli abusi nel mondo del lavoro; inoltre, stereotipi persistenti che le rappresentano come bugiarde e sessualmente promiscue limitano ulteriormente il loro accesso alla giustizia.

Baker (2008) sostiene che le donne afroamericane o appartenenti alla classe operaia sono state protagoniste del movimento al fianco delle donne bianche e di classe media, in particolare attraverso azioni legali individuali. Le donne afroamericane hanno portato in tribunale la maggior parte delle prime cause per molestia, incluso *Williams v. Saxbe*, il processo che nel 1976 ha riconosciuto la molestia sessuale *quid pro quo* come discriminazione di genere sotto il *Title VII*. Alcune attiviste e attivisti afroamericani con un passato nella lotta per i diritti civili hanno inoltre collaborato alla costruzione della definizione legale di molestia sessuale: Baker ricorda in particolare la presidente dell'EEOC Eleanor Holmes Norton, la quale nel 1980 ha pubblicato le linee guida contro le molestie sessuali che hanno notevolmente influenzato lo sviluppo della legislazione statunitense, e il giudice federale Spottswood Robinson III, che ha emesso numerose sentenze a favore delle vittime. Baker sostiene che il coinvolgimento degli attivisti per i diritti civili ha influito sulla definizione di molestia come discriminazione di genere, che a livello legislativo crea un parallelo con la discriminazione razziale.

Approcci teorici alla molestia sessuale

⁴ Anita Hill è una docente universitaria afroamericana, che nel 1991 ha testimoniato pubblicamente per molestia sessuale contro il giudice Clarence Thomas, a quel tempo nominato da George H. W. Bush per entrare a far parte della Corte Suprema. Nonostante la testimonianza di Hill, il Senato ha confermato la nomina di Thomas.

⁵ L'autrice ha introdotto il termine nell'articolo *Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics* (1989).

Nel dibattito accademico nordamericano, in ambito sociologico si sono imposti tre approcci teorici principali alle molestie sessuali nel mondo del lavoro: il modello naturale o biologico, il modello organizzativo e il modello socioculturale (Tangri et al. 1992). I sostenitori del modello biologico ritengono che le molestie sessuali dipendano semplicemente dall'attrazione non corrisposta fra due individui; secondo alcune interpretazioni, le vittime sono prevalentemente donne perché gli uomini hanno un impulso sessuale più forte. Il modello organizzativo focalizza l'attenzione sulla struttura gerarchica delle organizzazioni e sulle relazioni di potere fra i suoi membri. Il modello socioculturale, di cui MacKinnon è la principale esponente, analizza le molestie sessuali in relazione alle disuguaglianze sociali fra uomini e donne, che si riflettono nel mondo del lavoro. Tangri et al. (1992) testano la validità dei tre modelli attraverso l'analisi dei dati provenienti dal sondaggio MSPB (*Merit System Protection Board*). Secondo le autrici, i risultati mostrano che le molestie sono un fenomeno multiforme, che include sia goffi approcci di seduzione che abusi di potere e ricatti sessuali. Nonostante le autrici non escludano completamente il modello biologico, mostrano però che tale approccio ignora le relazioni di potere che spesso sono alla base della molestia. Data l'eterogeneità del fenomeno, sostengono la necessità di una ricerca di tipo qualitativo per analizzare le cause della molestia sessuale, e in particolare per comprendere l'influenza delle dinamiche di genere sulla struttura gerarchica delle organizzazioni.

Gutek utilizza l'espressione *sex-role spillover* per riferirsi alla "sconfinamento di aspettative legate all'appartenenza di genere nel contesto lavorativo" (Gutek 1985: 130 – traduzione di chi scrive). Secondo questa interpretazione, la costruzione sociale dell'uomo come predatore sessuale e della donna come oggetto di desiderio si riflette sul mondo del lavoro a scapito delle pari opportunità. Attraverso l'analisi di un sondaggio fra le lavoratrici della contea di Los Angeles, Gutek sostiene che le donne in ambiti professionali tradizionalmente maschili sono maggiormente soggette a molestie sessuali rispetto alle donne che lavorano in contesti più egualitari. Al contrario, gli uomini che lavorano in ambienti tradizionalmente femminili non incorrono nel rischio di subire molestie da parte delle colleghe, perché non vengono socialmente percepiti come inadatti al lavoro o come prede sessuali. In un altro studio, Gutek e Konrad (1986) mostrano che le donne hanno una maggiore tendenza a identificare certi comportamenti di natura sessuale come molestia rispetto agli uomini.

La giurista Franke (1997) analizza i casi di molestia sessuale rivolti agli uomini o fra persone dello stesso sesso. Basandosi sull'analisi di Gutek, l'autrice sostiene che il fenomeno è una tecnologia del sessismo, ovvero un atto che riproduce le norme di genere etero-patriarcali nel contesto lavorativo. La molestia sessuale viene quindi utilizzata per punire quegli individui, uomini e donne, che non si conformano agli ideali tradizionali di mascolinità e femminilità. Secondo l'interpretazione di Franke, le molestie non dipendono dal desiderio sessuale, ma dalla

riproduzione delle norme di genere nel mondo del lavoro. La sua analisi ha il merito di fornire una definizione del fenomeno che include gli abusi rivolti verso gli uomini, senza ignorare la dimensione di genere del fenomeno. Anche Acker (1990) focalizza l'attenzione sulle dinamiche di genere nel mondo del lavoro. L'autrice sostiene che le organizzazioni riproducono un ideale astratto di mascolinità che annulla la dimensione emotiva, sessuale e procreativa dei lavoratori e delle lavoratrici. Le donne raramente riescono a soddisfare questo ideale a causa della loro capacità riproduttiva e del loro impegno nella sfera domestica. Acker (1992) sostiene che le organizzazioni nel mondo occidentale si basano sulla divisione fra sfera pubblica e sfera privata, che avviene sulla base delle differenziazioni dei ruoli fra uomini e donne. Per l'autrice, le molestie sessuali sono un meccanismo di controllo che limita l'accesso delle donne al mondo del lavoro e perpetua la loro esclusione dalle posizioni di potere.

Rospenda et al. (1998) analizzano il fenomeno della molestia *contrapower*, dove la vittima occupa un ruolo superiore all'aggressore nella gerarchia organizzativa. Le autrici sostengono che gli uomini utilizzano le molestie sessuali per mettere in discussione il ruolo delle donne in una posizione di leadership, grazie anche al loro accesso alle reti di alleanza informale che determinano codici di silenzio e solidarietà. Le autrici sottolineano che la molestia *contrapower* non è diretta soltanto alle donne, ma anche ai membri di minoranze etniche. In un altro studio sulla molestia *contrapower*, McLaughlin et al. (2012) mostrano che le donne in una posizione di potere sono più propense a denunciare i casi di molestia sessuale rispetto a quelle che occupano una posizione inferiore. Secondo la loro analisi, gli uomini utilizzano le molestie sessuali per punire le donne che, occupando una posizione di autorità, non si conformano alle aspettative di genere.

Brunner e Dever (2014) studiano il fenomeno all'interno di contesti lavorativi specifici. Attraverso uno studio qualitativo, le autrici mostrano che le dipendenti nel settore alberghiero sono incoraggiate a compiacere i clienti come parte del lavoro. Ciò rende difficile per le donne sottrarsi agli abusi e limita il loro accesso alla giustizia, dato che chi denuncia incorre nel rischio di subire sanzioni da parte dei datori di lavoro. Le autrici sottolineano che il mondo del lavoro contemporaneo richiede una crescente flessibilità e autogestione da parte dei lavoratori, relegando di conseguenza i casi di molestia sessuale alla sfera privata. Le lavoratrici vengono quindi spinte a proteggersi esercitando forme di autocontrollo, come ad esempio evitando un abbigliamento provocante o atteggiamenti di tipo seduttivo.

Williams et al. (1999) affrontano il tema dei comportamenti di natura sessuale nel mondo del lavoro. Negli Stati Uniti, numerose organizzazioni hanno utilizzato le politiche contro le molestie per controllare e monitorare il flirt, le battute a sfondo sessuale e le relazioni intime fra dipendenti. Secondo Williams et al. tali comportamenti non sempre costituiscono una forma di discriminazione nei confronti delle donne, le quali sanno distinguere le

condotte innocenti dai casi di molestia. Inoltre, le organizzazioni hanno la tendenza ad utilizzare tali politiche per punire i membri di comunità già marginalizzate, che vengono quindi esclusi dalle interazioni di natura sessuale. Le autrici sostengono che i comportamenti di natura sessuale possono avere conseguenze negative o meno a seconda del contesto: l'analisi dovrebbe quindi focalizzarsi sul rapporto fra la struttura gerarchica e le dinamiche di genere. Ad esempio, la pratica di licenziare o trasferire di reparto i dipendenti che hanno una relazione con un superiore è particolarmente svantaggiosa per le donne, che spesso occupano una posizione inferiore nella gerarchia organizzativa rispetto ai colleghi uomini.

In ambito antropologico, nel 2014 un'équipe di studiose ha condotto il *Survey of Academic Field Experiences* (SAFE), un sondaggio che documenta le molestie sessuali nelle squadre di ricerca sul campo (Clancy et al. 2014). Lo studio mostra che i ricercatori e le ricercatrici incorrono regolarmente in episodi di molestia, come insulti sessisti, avances non desiderate, aggressioni sessuali e stupri. Le donne, in particolare coloro che occupano una posizione inferiore nella gerarchia accademica, sono sproporzionalmente colpite rispetto agli uomini e subiscono abusi principalmente da parte dei loro superiori. Invece nei casi di molestie sessuali nei confronti degli uomini le aggressioni provengono principalmente da colleghi di pari grado. Secondo Clancy et al., gli abusi da parte dei superiori hanno un impatto maggiore sulla carriera delle vittime, in particolare nei confronti di coloro che occupano una posizione di vulnerabilità dal punto di vista professionale (ad esempio le stagiste).

Uno studio successivo documenta il fenomeno delle molestie sessuali fra gli astronomi attraverso un sondaggio online promosso a livello nazionale (Clancy et al. 2017). La ricerca focalizza l'attenzione su coloro che soffrono diverse forme di marginalizzazione e mostra che, all'interno della disciplina, le donne di colore⁶ sono le principali vittime di abusi. Clancy et al. argomentano che il sentimento di insicurezza prodotto da esperienze negative spinge le donne di colore ad evitare eventi professionali che rappresentano opportunità di fare rete, limitando quindi le loro possibilità di avanzamento di carriera. Le autrici sostengono quindi che la comunità scientifica dovrebbe affrontare il problema attraverso la realizzazione di codici di condotta e programmi di sensibilizzazione, il sanzionamento dei colpevoli e la promozione di programmi che incorragino l'assunzione di donne di colore.

Gli studi sociologici e antropologici sulla molestia sessuale presenti in questa sezione analizzano il fenomeno non soltanto nella sua dimensione interpersonale, ma anche alla luce della subordinazione strutturale delle donne agli uomini nel contesto sociale più ampio. Le molestie sessuali vengono definite come un meccanismo

⁶ Il termine donne di colore (*women of color*), utilizzato dalle autrici, si riferisce alle donne che in Nord America subiscono una connotazione dal punto di vista etnico, come ad esempio le donne afroamericane, asiatiche, latine o native americane.

di controllo e di esclusione che colpisce soprattutto coloro che occupano una posizione di vulnerabilità nel mondo del lavoro perché ricoprono un ruolo inferiore nella gerarchia organizzativa, oppure perché non hanno accesso ad una rete di supporto informale. Le autrici utilizzano sia il modello organizzativo che quello socioculturale, per comprendere la relazione fra i rapporti di potere prodotti dai sistemi gerarchici e la divisione dei ruoli sulla base del genere. Emerge inoltre l'importanza di tenere in considerazione altri fattori di subordinazione e marginalizzazione oltre il genere, come l'appartenenza etnica o la sessualità, che fanno sì che alcune categorie di persone siano sproporzionalmente vittime di abusi.

Il dibattito femminista sulle molestie sessuali nella legislazione statunitense

La lotta alle molestie sessuali viene considerata un successo del movimento femminista statunitense, che è riuscito a portare alla luce un fenomeno precedentemente ignorato. Grazie all'inclusione delle molestie sessuali nel *Title VII*, che rende i datori di lavoro responsabili della prevenzione, le organizzazioni statunitensi sono state spinte a dotarsi di politiche interne e programmi di sensibilizzazione per i dipendenti. Tuttavia, le politiche contro le molestie vengono spesso utilizzate per reprimere qualsiasi comportamento di natura sessuale, anche quando esso non costituisce una forma di discriminazione. Le femministe nordamericane hanno sottolineato come l'esclusione delle dinamiche di genere e la focalizzazione sulla componente sessuale del fenomeno abbia portato ad un cambiamento, sia nel linguaggio giuridico che nel dibattito mediatico, del significato originario del concetto.

Alcune femministe hanno fortemente criticato l'utilizzo di politiche interne contro le molestie per vietare le relazioni intime e altri comportamenti di natura sessuale fra colleghi. Nel saggio *Feminist accused of sexual harassment*, Gallop (1998), docente di letterature comparate, documenta la propria esperienza con un'accusa per molestie sessuali da parte di due studentesse. L'autrice sostiene che l'esclusione della dimensione di genere e della natura discriminatoria del fenomeno abbia permesso alle università di reprimere qualsiasi comportamento di natura sessuale, incluse le relazioni intime consenzienti fra docenti e studenti. Gallop riconosce che le dinamiche di potere rendono queste relazioni problematiche, tuttavia sostiene che vietarle comprometta l'autodeterminazione sessuale delle studentesse e degli studenti. Patai, docente di letteratura, elabora una critica ancora più forte delle politiche contro le molestie sessuali nelle università. Nel saggio *Heterophobia* (1998), l'autrice sostiene che il movimento contro le molestie abbia come obiettivo la creazione di un clima di ostilità nei confronti degli uomini, in particolare quelli eterosessuali, i quali rischiano di perdere il posto di lavoro a causa di accuse frivole o false da parte delle studentesse.

In contraddizione con la tesi di Patai, alcuni studi sulle molestie sessuali nel mondo accademico statunitense mostrano che le vittime di abusi da parte dei docenti ancora incontrano ostacoli nell'accesso alla giustizia (Cantalupo – Kidder 2018). La sociologa Zippel (2006) sottolinea che il numero limitato di donne in posizioni di autorità sfata il mito secondo il quale negli Stati Uniti gli uomini possano perdere facilmente il posto a seguito di un'accusa per molestia sessuale. L'autrice inoltre sostiene che lo status sociale della vittima e dell'accusato influiscano notevolmente sul modo in cui le organizzazioni si occupano delle denunce: quando l'accusa viene rivolta nei confronti di persone che occupano posizioni di rilievo, le organizzazioni tendono a nascondere il caso, offrendo compensi alle vittime in cambio del loro silenzio.

L'EEOC definisce la molestia come “un'avance sessuale non desiderata, la richiesta di favori di natura sessuale, o altre forme di abuso verbale o fisico di natura sessuale”⁷ (traduzione di chi scrive). La scienziata politica Bacchi (1999) ritiene che questa interpretazione comporti dei limiti nei confronti delle persone che sporgono denuncia: infatti, se da un lato questo approccio ha il vantaggio di definire la molestia secondo la percezione della vittima, dall'altro devia l'attenzione dalle azioni dell'aggressore. In sede giudiziaria, chi denuncia deve infatti dimostrare di non aver gradito il comportamento dell'accusato e di aver comunicato chiaramente il proprio rifiuto, al contrario dei casi di discriminazione razziale, dove invece il non consenso della vittima viene dato per scontato. Bacchi sostiene che, nonostante le femministe abbiano coniato il termine per definire un certo tipo di comportamento denigratorio da parte degli uomini nei confronti delle donne, il discorso pubblico e quello legale ancora confondano la molestia con la seduzione. Focalizzandosi sui comportamenti di natura sessuale, le politiche interne contro le molestie perpetuano l'idea che il fenomeno abbia a che vedere con la sfera del desiderio, piuttosto che con quella della discriminazione. Alla base di questa interpretazione vi è la convinzione comune che gli uomini siano naturalmente predatori e le donne soggetti passivi delle avances. Per evitare di riprodurre tale confusione, Bacchi sostiene che le molestie sessuali debbano invece essere considerate un comportamento ostile degli uomini nei confronti delle donne, che nasce dalla volontà di escluderle dal mondo del lavoro. Di conseguenza le organizzazioni dovrebbero creare programmi per l'assunzione delle donne in ambienti tradizionalmente maschili, piuttosto che limitarsi ad adottare pratiche punitive nei confronti degli aggressori.

Così come Bacchi, anche la filosofa politica Crouch (2001) sostiene che i giudici statunitensi si siano concentrati eccessivamente sulla componente sessuale della molestia rispetto che su quella discriminatoria. Per questo motivo, le molestie sessuali in ambiente ostile ancora non vengono universalmente riconosciute come una

⁷ https://www.eeoc.gov/laws/types/sexual_harassment.cfm (Accessed on 1st, March, 2019).

forma di abuso e il concetto incontra delle resistenze nel dibattito pubblico e nei tribunali. Crouch sostiene che le molestie sessuali nei confronti delle donne devono essere considerate discriminazione di genere, perché sminuiscono le competenze lavorative delle donne. Al contrario, le molestie sessuali nei confronti degli uomini raramente rappresentano una forma di discriminazione, perché non mettono in discussione la legittimità della loro presenza nel mondo del lavoro. Per Crouch, la legislazione dovrebbe considerare le molestie sessuali e la discriminazione di genere come due categorie distinte, che eventualmente si sovrappongono, piuttosto che concepire la prima come una sottocategoria della seconda.

La giurista Schultz (2003) sostiene come la confusione tra molestie e seduzione abbia aiutato le organizzazioni a reprimere i comportamenti di natura sessuale allo scopo di salvaguardare la produttività. Focalizzando l'attenzione sui comportamenti di natura sessuale piuttosto che sulle dinamiche di genere, i datori di lavoro hanno adottato approcci punitivi, che ignorano la componente strutturale del fenomeno. Schultz sottolinea che negli ambienti lavorativi egualitari le donne partecipano volentieri a interazioni di natura sessuale, probabilmente perché possono definire i comportamenti socialmente accettabili. D'altra parte, Schultz nota come la legislazione contro le molestie sessuali abbia prodotto nuove forme di discriminazione, dove i dipendenti di diversa appartenenza etnica e orientamento sessuale incorrono maggiormente nel rischio di venire licenziati a seguito di una denuncia. Come Bacchi, anche Schultz sostiene che le organizzazioni dovrebbero inserire le politiche contro le molestie sessuali nel tentativo più ampio di creare contesti lavorativi egualitari.

Le molestie sessuali al di fuori degli Stati Uniti: Canada ed Europa

Dagli Stati Uniti, il concetto di molestia sessuale si è diffuso nel resto del mondo ed è entrato a far parte della legislazione di altri Paesi. Canada, Australia e Gran Bretagna, che fanno parte del *Commonwealth*, definiscono le molestie sessuali sul luogo di lavoro come discriminazione di genere, in linea con l'interpretazione statunitense (Crouch 2001). La lotta contro le molestie sessuali in Canada è nata contemporaneamente a quella statunitense, grazie anche alla rete internazionale dei gruppi femministi nordamericani. Nel 1979, le attiviste canadesi Constance Backhouse e Leah Cohen hanno pubblicato il saggio *The Secret Oppression: Sexual Harassment of Working Women*, che raccoglie numerose testimonianze di donne che hanno subito molestie sessuali sul luogo di lavoro. Backhouse (2012) racconta che anche le femministe canadesi, così come quelle statunitensi, hanno concepito la molestia sessuale come un fenomeno eterogeneo, che include episodi che variano dai commenti espliciti allo stupro.

La molestia sessuale in Canada viene definita discriminazione di genere dal *Canadian Human Rights Act* e cade sotto la giurisdizione della Commissione per i Diritti Umani (Crouch 2001). La Corte Suprema stabilisce che i datori di lavoro sono responsabili della prevenzione alle molestie sessuali: per questo motivo anche in Canada le organizzazioni hanno istituito politiche interne e programmi di sensibilizzazione (Backhouse 2012). A differenza però del sistema statunitense, le corti canadesi considerano le molestie sessuali come una violazione dei diritti umani dei lavoratori: secondo Crouch (2001), ciò rappresenta un limite della legislazione canadese, perché le vittime possono fare ricorso esclusivamente alla Commissione per i Diritti Umani.

L'Unione Europea è la principale promotrice delle politiche contro le molestie sessuali fra gli stati membri. Già a partire dagli anni Settanta, essa ha dato impulso ad una serie di direttive per promuovere le pari opportunità nel mondo del lavoro (Crouch 2001). Nel 1991, all'interno delle raccomandazioni per la protezione della dignità dei lavoratori, la Commissione Europea ha invitato gli stati membri ad implementare programmi di sensibilizzazione contro le molestie sessuali. Crouch sostiene che il fatto che l'Unione Europea consideri il problema una violazione della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori rappresenta una differenza importante rispetto agli Stati Uniti, dove la protezione dei lavoratori è debole e i licenziamenti possono avvenire più rapidamente.

Nel 2002, l'Unione Europea ha approvato una nuova direttiva, che richiede agli stati membri di adottare una legislazione sulle molestie sessuali; la direttiva specifica che il fenomeno deve essere considerato discriminazione di genere (Zippel 2006). Secondo Zippel, la direttiva è stata approvata grazie agli sforzi di una rete transnazionale di attivisti, esperti e politici, i quali hanno inoltre promosso l'implementazione della legislazione a livello nazionale. Zippel sottolinea che, nonostante gli sforzi dell'Unione Europea, la creazione e l'implementazione di politiche contro le molestie sessuali dipende anche da fattori nazionali. In Europa la creazione di una legislazione in materia, soprattutto negli stati che non hanno un organo di controllo come l'EEOC, è avvenuta più lentamente che in Nord America. A differenza degli Stati Uniti, dove il cambiamento passa principalmente attraverso i tribunali, nella maggior parte degli stati europei l'adozione e implementazione di nuove politiche dipende dal Parlamento. Per questo motivo le femministe europee non si sono limitate ad un confronto con i giudici, ma anche e soprattutto con i partiti e i sindacati: ciò ha reso il processo di creazione di una nuova legislazione più complesso. Tuttavia, grazie alle direttive del 2002, le vittime possono fare appello alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea qualora si trovino in disaccordo con il giudizio delle corti nazionali.

Secondo Zippel, l'Unione Europea dovrebbe ispirarsi al modello nordamericano per responsabilizzare i datori di lavoro rispetto alla prevenzione delle molestie sessuali. Ciò potrebbe spingere le organizzazioni a dotarsi di sistemi interni di denuncia e promuovere programmi di sensibilizzazione. L'autrice sostiene che i sindacati

dovrebbero partecipare attivamente a questo processo, promuovendo la creazione di programmi e allo stesso tempo dotandosi di politiche interne. D'altro canto, l'autrice sottolinea che la definizione di molestia sessuale come violazione della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, adottata dall'Unione Europea, ha il vantaggio di essere più inclusiva nei confronti degli uomini, della comunità LGBT e delle minoranze etiche rispetto a quella statunitense. Negli Stati Uniti, le donne che subiscono molestie per via del loro orientamento sessuale incontrano infatti delle difficoltà ad ottenere la protezione del *Title VII*, perché devono dimostrare che un uomo nella stessa posizione avrebbe ottenuto un trattamento diverso. Le donne appartenenti a minoranze etniche si trovano invece nella posizione di dover decidere se sporgere denuncia per discriminazione di genere, o discriminazione razziale, dato che la legislazione statunitense non contempla che entrambi i fattori possano entrare in gioco contemporaneamente.

La legislazione contro le molestie sessuali in Francia, Germania e Italia.

La sociologa Saguy (2003) offre un'analisi comparativa dell'approccio francese alle molestie sessuali rispetto a quello statunitense. Secondo l'autrice, i francesi, influenzati dalla rappresentazione mediatica degli scandali americani degli anni Novanta, hanno voluto distinguersi dall'approccio statunitense per evitare di cadere nei suoi presunti eccessi. I gruppi femministi francesi hanno quindi proposto una definizione ristretta di molestia sessuale rispetto a quella statunitense, per convincere i colleghi del partito socialista a sostenere l'introduzione di nuove norme in materia. A differenza della legislazione statunitense, la legislazione francese concepisce il fenomeno esclusivamente come una forma di violenza interpersonale e riconosce soltanto le molestie sessuali *quid pro quo*; inoltre non considera i datori di lavoro responsabili rispetto alla prevenzione e, fino ad anni recenti, non riconosceva le molestie sessuali fra colleghi⁸.

Saguy sostiene che i media francesi hanno offerto una rappresentazione distorta dell'approccio statunitense, descrivendo i processi per molestia sessuale come una caccia alle streghe e focalizzandosi sul presunto "puritanesimo" degli americani rispetto alle questioni di tipo sessuale. L'autrice sottolinea però che la legislazione statunitense contro le molestie sessuali non è stata creata per punire forme di sessualità deviante, come l'adulterio, quanto per garantire le pari opportunità nel mondo del lavoro. È soltanto con la creazione di politiche interne che la dimensione discriminatoria della molestia è stata messa in disparte per reprimere qualsiasi comportamento di natura sessuale. Secondo l'autrice, la differenza delle politiche statunitensi rispetto

⁸ Nell'epilogo, Saguy scrive che durante la pubblicazione del saggio la legge francese è cambiata, estendendo il reato di molestia sessuale ai casi di abuso da parte dei colleghi.

a quelle francesi non dipende tanto dall'approccio culturale alla sessualità, quanto dal contesto politico, storico e istituzionale in cui la legislazione ha preso forma. Mentre le femministe statunitensi sono riuscite ad ottenere un cambiamento legislativo nei tribunali grazie al sistema del *common law*, le femministe francesi hanno dovuto sostenere la causa in Parlamento. Per incontrare il favore dei colleghi, le femministe hanno concettualizzato la molestia sessuale come abuso di potere piuttosto che come discriminazione di genere, in linea con la tradizione socialista francese.

Dato che la legislazione francese non considera i datori di lavoro responsabili dei casi di molestia sessuale, le organizzazioni non si sono dotate di politiche interne o altri tipi di azione preventiva: per questo motivo i francesi sono meno sensibili al tema rispetto agli americani (Saguy 2003). A causa dell'impatto mediatico degli scandali statunitensi degli anni Novanta, che ha prodotto il mito degli eccessi americani, in Francia il tema della molestia sessuale è stato sottovalutato e le vittime incontrano maggiori ostacoli nell'accesso alla giustizia. Saguy sostiene che, nonostante l'allarmismo prodotto dai media, in Francia non potrebbero ripetersi le cause multimilionarie avvenute negli Stati Uniti, perché il sistema penale nazionale non prevede grandi risarcimenti pecuniari. Inoltre, la legge per la protezione dei lavoratori impedirebbe il licenziamento improvviso dei dipendenti a seguito di una denuncia per molestia sessuale.

Zippel (2006) offre invece un'analisi comparativa dell'approccio dell'allora Repubblica Federale Tedesca rispetto a quello statunitense. L'autrice mostra che anche in Germania la legislazione contro la molestia sessuale è stata adottata più lentamente rispetto a quella americana: soltanto la legge per la protezione dei dipendenti del 1994, dopo dieci anni di dibattito nazionale sul tema, ha incluso una definizione di molestia sessuale come violazione della dignità della persona. Anche secondo Zippel tale lentezza è dovuta al sistema parlamentare tedesco, dominato da uomini, che ha obbligato le femministe a scendere a compromessi. Secondo l'autrice, la legge del '94 non ha soddisfatto il movimento femminista tedesco per varie ragioni: in primo luogo perché non considera la molestia sessuale come discriminazione di genere e riconosce soltanto forme di abuso intenzionale. Inoltre la legge prevede risarcimenti limitati per le vittime e non istituisce processi efficaci di implementazione o sanzioni nei confronti dei datori di lavoro. Anche se la legge tedesca, così come quella statunitense, prevede che le organizzazioni siano responsabili nella prevenzione alle molestie, in Germania il problema viene considerato soltanto una trasgressione del contratto fra datori di lavoro e dipendenti, piuttosto che una violazione dei diritti civili. I limiti della legge fanno sì che anche in Germania le denunce per molestie sessuali siano molto più rare che negli Stati Uniti.

Anche in Italia il panorama normativo in materia di molestie sessuali è insoddisfacente, dato che il sistema penale italiano non prevede un reato autonomo di molestia sessuale (Folla 2019). Nonostante nel 1996 sia stata

avanzata una proposta di legge per inserire il reato di molestia sessuale nel Codice penale italiano, questa si è successivamente arenata in Parlamento. Attualmente l'ordinamento giuridico italiano prevede che le molestie sessuali possano rientrare nella sfera di altre figure di reato: violenza sessuale, molestia o disturbo delle persone, minaccia, violenza privata, maltrattamenti contro familiari e conviventi e atti persecutori. Secondo Folla, in Italia la mancanza di politiche chiare e le divergenze interpretative fra i giudici rappresentano una lacuna giuridica che limita l'accesso delle vittime alla giustizia.

Gli studi di Saguy e Zippel mostrano che il percorso parlamentare per la creazione della legislazione contro la molestia sessuale ne ha rallentato l'approvazione e limitato i suoi scopi. Sarebbe interessante analizzare in che modo il movimento femminista italiano ha approcciato la questione delle molestie sessuali e per quale motivo il tentativo di creare una legislazione in materia non ha avuto successo. Basandosi sull'analisi di Saguy e Zippel, è possibile ipotizzare che la proposta di legge del 1996 abbia incontrato delle barriere in Parlamento, che hanno impedito la sua approvazione. Pare che in Italia il tema delle molestie sessuali faccia fatica ad affermarsi sia nel dibattito politico che in quello pubblico: infatti il movimento MeToo è stato accolto con particolare ostilità da parte dei media, che hanno sottolineato la responsabilità delle donne nel proteggersi dalle aggressioni piuttosto che mettere in discussione le lacune dell'approccio legislativo italiano.

Prospettive femministe sul movimento MeToo

Nel 2018, il movimento MeToo, nato a seguito dello scandalo sulle molestie e i ricatti sessuali a Hollywood, ha riportato il tema al centro del dibattito mediatico a livello internazionale. Se da un lato il movimento è stato celebrato per aver mostrato l'estensione del fenomeno, dall'altro è stato accusato di promuovere tribunali mediatici sommari e la repressione di qualsiasi comportamento di natura sessuale. In Canada, la scrittrice di fantascienza Margaret Atwood, autrice del noto romanzo *Il racconto dell'ancella*, ha paragonato le accuse pubbliche ai processi alle streghe⁹, mentre in Francia una lettera aperta firmata da cento donne del mondo dello spettacolo ha difeso la legittimità dei goffi tentativi di seduzione¹⁰. Il movimento ha prodotto su entrambe le sponde dell'Atlantico un acceso dibattito fra le femministe, che hanno riflettuto sui limiti degli approcci legislativi

⁹ <https://www.theglobeandmail.com/opinion/am-i-a-bad-feminist/article37591823/> (Accessed on 1st, March, 2020).

¹⁰ https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/01/09/nous-defendons-une-liberte-d-importuner-indispensable-a-la-liberte-sexuelle_5239134_3232.html (Dernier accès: 1, Mars, 2020).

alla molestia sessuale e la necessità di analizzare relazioni di potere e dinamiche di genere nel contesto lavorativo.

Hebert (2018) e Tippet (2018) studiano l'impatto del movimento MeToo sul sistema legislativo statunitense. Entrambe si chiedono se il movimento abbia la potenzialità di innescare un cambiamento a livello giuridico, oltre che sulla percezione collettiva. Hebert sostiene che, se in precedenza i giudici tendevano a considerare il tema una questione triviale, il movimento potrebbe cambiare la loro percezione sulla gravità del fenomeno. Tippet invece sostiene che il movimento abbia portato alla luce l'utilizzo degli accordi di riservatezza da parte delle organizzazioni e i limiti che questi comportano nell'accesso alla giustizia da parte delle vittime. Secondo l'autrice, il movimento potrebbe promuovere una legislazione contro l'utilizzo degli accordi di non divulgazione e spingere i datori di lavoro ad adottare politiche più trasparenti.

In Europa il dibattito non si è focalizzato sulle possibilità di cambiamento del sistema legislativo, quanto sui limiti e i rischi insiti nel movimento. Zarkov e Davis (2018) mettono in guardia rispetto al rischio di creare tribunali mediatici ed esprimono il timore che l'esposizione pubblica dell'aggressore venga scambiata per la soluzione al problema. Le autrici sottolineano che la mancanza di un'analisi strutturale del fenomeno potrebbe spingere le organizzazioni ad adottare un approccio punitivo, che di fatto non intacca la struttura gerarchica e le dinamiche di genere nel mondo del lavoro. Gill e Orgad (2018) invece sostengono che il movimento abbia focalizzato l'attenzione esclusivamente sulle donne bianche ed eterosessuali, escludendo le donne appartenenti a minoranze etniche, alla comunità LGBT, o affette da disabilità. Anche loro sottolineano il rischio che il movimento distolga l'attenzione dalla dimensione sistemica del fenomeno.

In Italia, dove non esiste una legislazione specifica contro le molestie sessuali sul luogo di lavoro, il movimento non ha accolto il favore dei media. Secondo Zambelli et al. (2018), il dibattito mediatico italiano ancora attribuisce alle donne la responsabilità di proteggersi da qualsiasi forma di violenza sessuale. Hajek (2018), inoltre, sostiene che i media italiani propongono una dicotomia fra le "donne brave", che rinunciano alla carriera pur di non sottostare ad un ricatto sessuale, e le "donne cattive", che sfruttano la propria sessualità per ottenere favoritismi. Ciò dimostra la volontà di ignorare sia la gravità del fenomeno, sia la marginalizzazione delle donne nel mondo del lavoro. Hajek sottolinea però che, nonostante possa sembrare che in Italia il movimento MeToo abbia fallito, non bisogna dimenticare la presenza di Non Una di Meno¹¹ – il movimento femminista che si batte

¹¹ <https://nonunadimeno.wordpress.com/> (Ultimo accesso: 20, marzo, 2020).

contro qualsiasi forma di violenza sulle donne –, il quale ha espresso pubblicamente solidarietà nei confronti di Asia Argento, una delle attrici che hanno denunciato Harvey Weinstein.

Conclusioni

Il movimento femminista nordamericano ha coniato il concetto di molestia sessuale per denunciare gli abusi che le donne subiscono da parte degli uomini nel mondo del lavoro, ed è riuscito ad ottenere un cambiamento legislativo soprattutto attraverso azioni legali. Attualmente la legislazione statunitense considera le molestie sessuali in violazione del *Title VII*, che vieta qualsiasi forma di discriminazione nel mondo del lavoro sulla base della razza, della religione, del sesso e dell'origine nazionale. Il coinvolgimento delle attiviste e degli attivisti afroamericani impegnati nella lotta per i diritti civili ha contribuito alla definizione di molestie sessuali come discriminazione di genere, creando un parallelismo con la discriminazione razziale (Baker 2008). L'inclusione delle molestie sessuali nel *Title VII* e l'esistenza di un organo come l'EEOC hanno inoltre reso i datori di lavoro responsabili nella prevenzione, spingendoli a dotarsi di sistemi di denuncia interni e programmi di sensibilizzazione (Zippel 2006).

Nonostante la lotta alle molestie sessuali venga considerata un successo del movimento femminista nordamericano, la traduzione del concetto nel linguaggio giuridico ha suscitato diverse critiche. In particolare, alcune autrici hanno messo in evidenza l'eccessiva attenzione da parte dei tribunali sulla componente sessuale del fenomeno piuttosto che su quella discriminatoria, e l'utilizzo di politiche interne da parte delle organizzazioni per reprimere le relazioni intime fra dipendenti. Inoltre i datori di lavoro hanno spesso utilizzato le politiche interne per colpire i membri di minoranze etniche o di diverso orientamento sessuale, creando quindi nuove forme di discriminazione. Secondo le autrici, i limiti delle politiche interne nascono principalmente dall'utilizzo di un approccio punitivo ad un fenomeno di natura sistemica, che ignora le dinamiche di genere e le relazioni di potere, che sono alla base del problema.

Il concetto di molestie sessuali si è diffuso nel resto del mondo ed è stato interpretato in maniera differente a seconda del contesto nazionale. Nonostante la legislazione canadese ed europea si siano in parte ispirate a quella statunitense, entrambe considerano la molestia una violazione dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori: ciò rappresenta una differenza rispetto alla legislazione statunitense, dove la protezione dei lavoratori è debole e non ricopre una particolare rilevanza nel linguaggio giuridico. L'approccio canadese e quello europeo presentano però diversi limiti rispetto a quello statunitense: in Canada le vittime possono sporgere denuncia esclusivamente alla Commissione per i Diritti Umani, mentre in Europa i datori di lavoro non sono responsabili nella prevenzione alle molestie sessuali. La mancanza di responsabilizzazione dei datori di lavoro ha fatto sì che

le organizzazioni non si siano dotate di politiche efficaci contro le molestie sessuali o di programmi di prevenzione. D'altro canto, l'approccio europeo ha il vantaggio di essere più inclusivo nei confronti degli uomini, della comunità LGBT e delle minoranze etniche rispetto a quello statunitense (Zippel 2006).

Nonostante l'Unione Europea abbia promosso diverse iniziative per la prevenzione alle molestie sessuali, la creazione di una legislazione in materia dipende dagli stati membri e presenta delle differenze a seconda del contesto nazionale. Zippel e Saguy mostrano che il sistema parlamentare francese e tedesco hanno rallentato l'adozione delle politiche contro le molestie sessuali e costretto le femministe a scendere a compromessi con i colleghi di partito. Inoltre, la rappresentazione distorta dell'approccio nordamericano alla molestia sessuale da parte dei media europei ha contribuito a ridicolizzare il fenomeno e a limitare l'accesso delle vittime alla giustizia. In Italia, dove non esiste un reato specifico per la molestia sessuale, il movimento MeToo ha suscitato una particolare ostilità da parte dei media e non ha acceso un dibattito sulle lacune legislative in materia di molestia sessuale.

Gli approcci teorici alla molestia sessuale mostrano che il fenomeno non è di natura strettamente interpersonale, ma dipende dalla subordinazione strutturale delle donne agli uomini, così come da altri fattori legati all'appartenenza etnica o alla sessualità. Diversi autori hanno definito la molestia sessuale come un meccanismo di controllo che colpisce principalmente le donne e i membri di comunità marginalizzate, con l'obiettivo di escluderli dal mondo del lavoro o dall'avanzamento di carriera. Tuttavia, il dibattito giuridico e quello mediatico spesso confondono il termine con il flirt e la seduzione, enfatizzando la componente sessuale del fenomeno, piuttosto che quella discriminatoria. Se il movimento MeToo ha mostrato l'estensione e la gravità delle molestie sessuali, i media hanno comunque focalizzato l'attenzione più sulle azioni di alcuni personaggi pubblici, che sulla dimensione sistemica del fenomeno. Il dibattito femminista mostra invece che la legislazione sulle molestie sessuali nel mondo del lavoro dovrebbe inserire le politiche nello sforzo ampio di garantire ambienti lavorativi più egualitari, piuttosto che promuovere approcci punitivi al fenomeno.

Bibliografia

ACKER, JOAN

1990 *Hierarchies, Jobs, Bodies: A Theory of Gendered Organizations*, in «Gender & Society», n. 2, vol. 4, pp. 139-158.

1992 *Gendered Institutions. From Sex Roles to Gendered Institutions*, in «Contemporary Sociology», n. 5, vol. 21, p. 565-569.

BACCHI, CAROL LEE

1999 *Women, Policy and Politics. The Construction of Policy Problems*, SAGE Publications, London.

BACKHOUSE, C. – COHEN, L.

1978 *The Secret Oppression: Sexual Harassment of Working Women*, Macmillan of Canada, Canada.

BACKHOUSE, CONSTANCE

2012 *Sexual Harassment: A Feminist Phrase That Transformed the Workplace*, in «Canadian Journal of Women and the Law», n.2, vol. 24, pp. 275-300.

BAKER, CARRIE N.

2004 *Race, Class, and Sexual Harassment in the 1970s*, in «Feminist Studies», n. 1, vol. 30, pp. 7-27.

2008 *The Women's Movement against Sexual Harassment*, Cambridge University Press, New York.

BRUNNER, L. K. – DEVER, M.

2014 *Work, Bodies and Boundaries: Talking Sexual Harassment in the New Economy*, in «Gender, Work and Organization», n.5, vol. 21, pp. 459-471.

CANTALUPO, N. C. – KIDDER, W. C.

2018 *A Systematic Look at a Serial Problem: Sexual Harassment of Students by University Faculty*, in «Utah Law Review», n.3, pp. 671-786.

CLANCY, K. B. H. – NELSON, R. G. – RUTHERFORD, J. N. – HINDE, K.

2014 *Survey of Academic Field Experiences (SAFE): Trainees Report Harassment and Assault*, in «PLoS One», n. 7, vol. 9, p. e102172.

CLANCY, K. B. H. – LEE, K. M. N. – RODGERS, E. M. – RICHEY, C.

2017 *Double jeopardy in astronomy and planetary science: Women of color face greater risk of gendered and racial harassment*, in «Journal of Geophysical Research: Planets», n. 7, vol. 122, pp. 1610-1623.

CRENSHAW, KIMBERLE

1989 *Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics*, in «University of Chicago Legal Forum», vol. 140, pp. 139-167.

1992 *Race, Gender, and Sexual Harassment*, in «Southern California Law Review», n. 3, vol. 65, pp. 1467-1476.

CROUCH, MARGARET A.

2001 *Thinking about Sexual Harassment. A Guide for the Perplexed*, Oxford University Press, Oxford and New York.

FOLLA, NATALINA

2019 *Prevenire e reprimere le molestie sessuali nei luoghi di lavoro e di studio: il quadro normativo*, in ROMITO, P. – FERESIN, M., *Le molestie sessuali. Riconoscerle, combatterle, prevenirle*, Carrocci, Roma.

FRANKE, KATHERINE M.

1997 *What's Wrong with Sexual Harassment?*, in «Stanford Law Review», n. 4, vol. 49, pp. 691-772.

GALLOP, JANE

1997 *Feminist accused of sexual harassment*, Duke University Press, Durham, NC.

GILL, R. – ORGAD, S.

2018 *The shifting terrain of sex and power: from the 'sexualization of culture' to #MeToo*, in «Sexualities», n. 8, vol. 21, pp. 1313-1324.

GUTEK, BARBARA A.

1985 *Sex and the workplace*, Jossey-Bass Publishers, San Francisco.

HAJEK, ANDREA

2018 *Je ne suis pas Catherine Deneuve. Reflections on contemporary debates about sexual self-determination in Italy*, in «Modern Italy», n. 2, vol. 23, pp. 139-143.

HEBERT, CAMILLE L.

2018 *Is MeToo Only a Social Movement or a Legal Movement Too*, in «Employee Rights and Employment Policy Journal», n. 2, vol. 22, pp. 321-336.

KONRAD, A. M. – GUTEK, B. A.

1986 *Impact of Work Experiences on Attitudes toward Sexual Harassment*, in «Administrative Science Quarterly», n. 3, vol. 31, pp. 422-438.

MACKINNON, CATHARINE A.

1979 *Sexual Harassment of Working Women. A Case of Sex Discrimination*, Yale University Press, New Haven.

MCLAUGHLIN, H. – UGGEN, C. – BLACKSTONE, A.

2012 *Sexual Harassment, Workplace Authority, and the Paradox of Power*, in «American Sociological Review», n. 4, vol. 77, pp. 625-647.

PATAI, DAPHNE

1998 *Heterophobia. Sexual Harassment and the Future of Feminism*, Rowman & Littlefield Publications, Lenham, MD.

ROSPENDA, K. M. – RICHMAN J. A. – NAWYN, S. J.

1998 *Doing Power: The Confluence of Gender, Race, and Class in Contrapower Sexual Harassment*, in «Gender & Society», n. 1, vol. 12, pp. 40-60.

SAGUY, ABIGAIL C.

2003 *What is Sexual Harassment? From Capitol Hill to the Sorbonne*, University of California Press, Berkeley.

SCHULTZ, VICKI

2003 *The Sanitized Workplace*, in «The Yale Law Journal», n. 8, vol. 122, pp. 2061-2193.

TANGRI, S. S. – BURT, M. R. – JOHNSON, L. B.

1992 *Sexual Harassment at Work: Three Explanatory Models*, in WALL, E., *Sexual Harassment. Confrontation and Decisions*, Prometheus Books, Buffalo, New York, pp. 89-110.

TIPPET, ELIZABETH C.

2018 *The Legal Implications of the MeToo Movement*, in «Minnesota Law Review», n. 1, vol. 103, pp. 229-302.

WILLIAMS, C. L. – GIUFFRE, P. A. – DELLINGER, K.

1999 *Sexuality in the Workplace: Organizational Control, Sexual Harassment, and the Pursuit of Pleasure*, in «Annual Review of Sociology», n. 1, vol. 25, pp. 73-93.

ZAMBELLI, E. – MAINARDI, A. – HAJEK, A

2018 *Sexuality and power in contemporary Italy: subjectivities between gender norms, agency and social transformation*, in «Modern Italy», n. 2, vol. 23, pp. 129-138.

ZARKOV, D. – DAVIS, K.

2018 *Ambiguities and dilemmas around #MeToo: #ForHowLong and #WhereTo?*, in «European Journal of Women's Studies», n. 1, vol. 25, pp. 3-9.

ZIPPEL, KATHRIN S.

2006 *The Politics of Sexual Harassment. A Comparative study of the United States, the European Union, and Germany*, Cambridge University Press, Cambridge.

Sitografia

Le Monde

<https://www.lemonde.fr/>

Non una di Meno

<https://nonunadimeno.wordpress.com/>

The Globe and Mail

<https://www.theglobeandmail.com/>

U.S. Equal Employment Opportunity Commission

<https://www.eeoc.gov/>